

PARLAMENTARI, MAGISTRATI E AVVOCATI DISCUOTONO SULLE NORME PENALI CHE DEVONO ESSERE ABOLITE

Quando il codice fa a pugni con la Costituzione



Articoli fascisti per la repressione - Si puniscono come reati comuni le attività sindacali Libertà di pensiero soffocata - Delitti d'opinione - Propaganda ed apologia «sovversiva» Le responsabilità della sinistra - Giudice libero, giudice democratico - I compiti degli operatori della giustizia e degli organi legislativi - La Corte Costituzionale non basta

A vent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione nel nostro codice sopravvivono quasi tutte le norme fasciste. Alcune cadute in disuso e travolte dalla spinta delle forze democratiche, sono state rispolverate per reprimere le istanze di rinnovamento che provengono da tutto il paese. Abbiamo invitato a discutere sull'argomento il senatore Umberto Terracini, il professor Giuseppe Antonio Gnanzi libero docente dell'università di Roma, il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli Tullio Grimaldi, l'avvocato Vinicio De Matteis di Roma, il Consigliere di Corte d'Appello di Milano Generoso Petrella

UNITÀ

Nelle settimane trascorse abbiamo assistito allo scatenarsi di perquisizioni di fermi di denuncia e di arresti. Le questure sono state mobilitate contro attivisti sindacali e politici e la magistratura ha emesso ordini di cattura nei confronti di cittadini accusati di reati di opinione. Sono stati così resuscitati articoli del codice penale che sembravano sepolti.

La prima domanda che vorremmo fare è questa: «Individualismo» quali sono le norme che servono di più a questa ristrettezza e quindi chiediamo quali sono le disposizioni della nostra legislazione penale in stridente ed evidente contrasto con la Costituzione repubblicana?»

TERRACINI

Attenendosi strettamente al quesito che ci è proposto rilevo che gli articoli del Codice Penale più evidentemente diretti a colpire l'esercizio della libertà costituzionale sono quelli che violano i diritti di associazione, di riunione e di manifestazione del pensiero. Si tratta di tre gruppi di disposizioni penali configuranti specifici reati. Nel primo gruppo di reati di associazione stanno così gli articoli 270, 271, 272 e 274 i quali rispettivamente vietano alle associazioni costituite sovversive ed antinazionali e quelle di carattere internazionale. Sarrebbero per il Codice antinazionali le Associazioni dirette a distruggere o reprimere il sentimento nazionale sovversivo. Quelle dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali nonchè a sopprimere una classe o a stabilire la dittatura di un'altra o addirittura a sopprimere lo Stato. Il superfluo osservare l'artificialità di tutta questa terminologia la quale non ha alcun rapporto filologico e razionale con i fatti che pretende di rappresentare esecrata come fu e come resta allo scopo esclusivo di atterrare amico e allarme fra la gente.

Si può dire che la versione più sbalzata e volgare di concetti dottrinali che vengono denunciate il loro posto in ogni sistemazione del pensiero scientifico in materia sociale e politica. In quanto ai fatti che pretendono di rappresentare esecrata come fu e come resta allo scopo esclusivo di atterrare amico e allarme fra la gente. Si può dire che la versione più sbalzata e volgare di concetti dottrinali che vengono denunciate il loro posto in ogni sistemazione del pensiero scientifico in materia sociale e politica. In quanto ai fatti che pretendono di rappresentare esecrata come fu e come resta allo scopo esclusivo di atterrare amico e allarme fra la gente. Si può dire che la versione più sbalzata e volgare di concetti dottrinali che vengono denunciate il loro posto in ogni sistemazione del pensiero scientifico in materia sociale e politica. In quanto ai fatti che pretendono di rappresentare esecrata come fu e come resta allo scopo esclusivo di atterrare amico e allarme fra la gente.

GRIMALDI

Prima di tutto c'è da dire questo che l'elencazione delle norme comprese nelle meno ricordate in questo momento perché conosciute solo alcuni casi nei quali sono stati applicati gli articoli 272 del Codice penale (che prevede la propaganda ed apologia sovversiva) e 305 del Codice penale (che riguarda la cospirazione politica mediante associazione) non ha notizia invece di applicazioni recenti degli articoli 274 e 274 che puniscono l'illecita costituzione di associazioni di partecipazione alle stesse. Queste norme anche nei manuali più diffusi di diritto penale (ad esempio Antonicelli) erano state ritenute abolite dall'entrata in vigore della Costituzione. Ma c'è di più perfino la giurisprudenza della Cassazione in un primo tempo

ritenne applicabile a queste norme il D.L. 27/1/64 n. 150 che abrogava tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni fasciste. Successivamente la Cassazione è ritornata su questo indirizzo ed ha sostenuto che le norme potessero vivere sia pure staccate dalla loro matrice storica con questa conseguenza logica che avremmo dovuto processare ad esempio, per gli articoli 273 e 274 C.P. tutti gli appartenenti al Partito socialista unitario che dopo la riunificazione si definì «Sezione italiana dell'Internazionale socialista».

Ma il discorso più che per questi reati che hanno una chiara origine fascista ma vengono sovrapposti utilizzati a fatto per quelli più comuni e che ricorrono più frequentemente durante le attività sindacali come il blocco stradale o ferroviario la violenza privata la violazione di domicilio l'invasione di azienda altrui l'occupazione di terreni ed edifici lo sciopero di pubblici dipendenti che è stato richiamato a proposito dell'agitazione di vigili urbani l'istigazione a delinquere fino ad arrivare a quei reati più diffusi come il reato di offesa di pubblico ufficiale e la radunata seditiosa.

Mentre per i primi a parte ogni considerazione circa la loro origine storica è più facile sostenere la loro non appartenenza ad un sistema politico costituzionale che è o dovrebbe essere agli antipodi del precedente.

Io vorrei anzi una distinzione fra norme del codice che non possono essere oggi più mantenute nell'attuale clima politico e nella legislazione dello Stato democratico perché hanno tratto origine e giustificazione dall'intento di servire come mezzo di tutela dello Stato totalitario e altre norme che pur non potendosi definire fasciste tuttavia più non si giustificano perché sono in contrasto con le moderne esigenze del diritto penale e spesso con principi che sono stati dalla Costituzione stessa affermati (di queste ultime pure imporranno non ci occupiamo in questa sede).

Quando noi ci riferiamo agli articoli 270, 271, 272, 273, 274 del Codice penale abbiamo in mente la prima categoria cioè quella che comprende norme che nessuna ragione d'essere oggi possono avere giacché sono state create unicamente quale mezzo di tutela dello Stato reazionario e dittatoriale come emerso a chiare lettere dalla stessa relazione del Guardasigilli dell'epoca. Quindi è a mio avviso addirittura assurdo pensare al mantenimento oggi di siffatte disposizioni.

In particolare mi pare che non possono essere mantenute in vigore tutte quelle disposizioni che si risolvono in una aperta o larvata violazione del diritto alla manifestazione del pensiero oggi costituzionalmente riconosciuto. Quindi tutte le norme citate con diligenza dal senatore Terracini e che si riferiscono alla propaganda ed apologia fascista e sovversiva ed a quelle che tendono a reprimere o a limitare la libertà di espressione.

La prima norma che per il cittadino è obbligo di denuncia soltanto quando si tratti di delitti contro la personalità dello Stato ed è perciò chiara la finalità di una accentrativa tutela dell'ordinamento autoritario allora vigente. Ma a mio avviso anche i reati di cui agli articoli 654, 655 e 656 sono tipi che esprimono del regime politico fascista attraverso la incriminazione delle grida delle manifestazioni e delle radunate seditiose soprattutto per la voluta e pericolosa generalità dei termini si può determinare un grave pericolo per i diritti di libertà di espressione di associazione e di riunione così espressamente sanciti. L'articolo 856 del par. facendo divieto della pubblicazione o diffusione di notizie false esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico introduce un limite estremamente rilevante al diritto di libera manifestazione del pensiero.

PETRELLA

Il vilipendio è trattato in numerosissime norme del nostro codice (tre in particolare: 220, 221, 222 del Codice penale cioè il vilipendio delle istituzioni delle forze armate che è una norma che ha subito una modifica nel 1957 quindi come struttura è una norma recente) e della legge di vilipendio della nazione. E' il 292 di vilipendio della bandiera. Tipico reato per la ideologia nazionale di un determinato momento storico.

TERRACINI

Una imparziale redistribuzione della responsabilità non può non conoscersi che nessun partito dell'arco democratico e repubblicano può considerarsi esente. Tuttavia una distinzione si deve fare fra quelli che debbono rispondere all'attuale deplorable stato della legislazione penale solo per colpa e quelli che devono rispondere per dolo. Colpa e gravissima è stata infatti quella dei partiti democratici di sinistra che trascurarono anche soltanto di intraprendere lo smantellamento dell'infame sistema giuridico legislativo in materia penale dello stato fascista allorché quando essi per molti anni parte dei governi dei Comitati di Liberazione Nazionale avrebbero potuto facilmente elaborare i titoli della Costituzione non avuti. Fu inesplicito il governo? O non piuttosto errore di prospettiva sullo sviluppo della situazione nazionale e internazionale? Sta di fatto che nessun codice neanche quello penale fu allora toccato e che la stessa legge fascista di polizia restò integra in vigore. E ciò persino allorché si elaborarono i titoli della Costituzione sui diritti e sulle libertà con stridente clamore non apparvero le contraddizioni e l'inconciliabilità con la legislazione in vigore. In quanto alle responsabilità per dolo esse impegnano quei partiti che a costituzione promulgata e detenendo il governo per ben vent'anni non vollero per scelta politica meditata e consapevole né rifiutarono la trasposizione nelle strutture dello Stato repubblicano e nel loro funzionamento. E la gravità di simile comportamento è tanto più evidente al confronto delle crescenti sollecitazioni che dal Paese sono venute levandosi per una riforma democratica del C.P. e della legge di vilipendio della nazione la cui conservazione formale rende oggi possibile perfino l'applicazione di quelle loro norme che per il loro stesso spirito andrebbero lasciate cadere in disusate.

DE MATTEIS

Una diagnosi molto acuta e spregiudicata l'ha fatta il sen. Terracini che nella sua qualità di attivo rappresentante della sinistra di opposizione ha anche un esempio di severa autocritica. Ma a questa autocritica dobbiamo aggiungere direttamente anche noi cittadini perché secondo me anche i cittadini intellettuali e più dissenzienti coscienza democratica hanno da provvedersi a talora colpevole inerzia. Terracini ha parlato con severità di errori calcoli di prospettiva, sulla sviluppo del nostro paese. Non è che voglia dargli un argomento difensivo ma parlare di giustificata fiducia in quello che all'indomani della lotta per la liberazione e della conquista della Carta costituzionale doveva essere lo sviluppo democratico del nostro paese e di giustificata fiducia nella tensione di tutte le forze politiche verso un tale sviluppo. Allora non era nemmeno pensabile che sotto molti entusiasmi già covassero i germi della reazione. Esisteva una fiducia che scaturiva dalla vitalità delle forze che ruote di esperienza morale e politica avevano dalla loro o sia all'abbattimento del fascismo sia all'edificazione del nuovo Stato.

Chi poteva pensare che proprio lo sviluppo sociale del popolo italiano avvenuta in modo più rapido del previsto che proprio la presa di coscienza democratica delle masse riproccamente ma tuttavia avrebbero trasformato le sovrappiù norme del codice fascista in una riserva di strumenti di repressione pronti a presidiare all'occorrenza lo Stato forte lo Stato che mostra i denti lo Stato che impone le manette?

Fatta questa critica al passato e guardando all'avvenire prossimo a me pare che l'attuale situazione esiga che la pubblica opinione venga interessata a tutti i livelli al problema del C.P. e del Codice penale. E' un problema che va posto tra le priorità perché anche le acquisizioni di ordine economico e in seguito dalle masse dei lavoratori attraverso lotte gigantesche minacciano di perdersi se gran parte del loro valore se il cittadino non sa con certezza quali lo spazio in cui ha diritto di muoversi: quali sono le cose che ha diritto di fare in che modo può godere per sé e far godere agli altri i frutti delle posizioni raggiunte.

GRIMALDI

Un'ipotesi di certe norme si potrebbe dire che sono state considerate come del vecchio ordinamento sono stati riprodotti in somma forma e ora bel tempo (bel tempo si la per dire) e poi al momento opportuno quando è venuta la tempesta sono stati utilizzati. Mi pare inutile ritardare un discorso sulla origine delle norme come sarebbe inutile indagare sul fabbricante dell'ombrello dal momento che secondo i giuristi la norma una volta staccata dalla volontà del legislatore ha una vita propria.

DE MATTEIS

Io debbo concordare con le diagnosi già date circa la responsabilità il problema di modificazione legislativa avrebbe dovuto essere risolto dagli organi dello Stato ma quello che volevo dire è anche quello che questa responsabilità e cioè se tutto in effetti dipen

de dal non avere adeguato il codice penale alla Costituzione e se il legislatore non avrebbe dovuto provvedere a fare di più anche in alcuni determinati campi. Una delle responsabilità che va addebitata al legislatore è stata quella di non aver saputo predisporre gli strumenti per la preparazione di una classe di giudici un ceto di giudici della Costituzione a questa parte che avessero una chiara coscienza teorica e si prospettasse il problema dell'attribuzione di queste norme nel lume dei principi della Costituzione stessa. Perché una qualsiasi norma — non abbiamo sentito anche questa — non può avere la propria proprietà privata — ossia norme comuni che qualsiasi legislazione penale codificata sempre a tenere possono essere a un certo punto strumentalizzate a funzione anti operaria — quindi il problema dell'applicazione della norma è un problema anche esso fondamentale e con la responsabilità che vanno addebitate vuol a chi avrebbe dovuto modificare la legge vuol anche alle altre forze che cooperano con la loro spinta per le modificazioni della legge. C'è questo un mancato adeguamento di quegli strumenti che creano il giudice che noi lo deve applicare. Quando un mandato di cattura è facoltativo e viene emesso in base a una scelta che grosso modo è politica, anche se inconspicua politica allora dipende dal tipo di formazione del giudice.

UNITÀ

Abbiamo visto queste norme da abrogare fermo restando che l'obiettivo sarebbe quello della riforma totale del codice. Si può fare qualcosa immediatamente?

GRIMALDI

Io mi riallaccio a quello che diceva Petrella che mi pare interessante cioè il punto da risolvere è questo: il giudice tra cui deve essere scelto quello di una norma deve indubbiamente scegliere quella più conforme alla Costituzione è obbligato a farlo è obbligato a farlo perché ha giurato fedeltà alla Costituzione. Non può però vedersi come molte volte questa interpretazione non c'è perché il giudice o per pigrizia si adagia sull'interpretazione diciamo tradizionale data dalla Cassazione o perché non ha possibilità di fare altrimenti. Qui il discorso andrebbe un po' allargato e andrebbe ripreso proprio quello che diceva Petrella che è poi il punto nodale da risolvere: il problema dell'ordinamento giudiziario Petrella parlava soprattutto di una certa formazione culturale e sociale del giudice ma non vedeva l'accento sulla possibilità per il giudice di decidere in assoluta indipendenza. Quando da certe parti si fa un discorso sulla indipendenza del giudice si parla soltanto di una indipendenza dalle pressioni che vengono dall'esterno che vengono dal potere politico dalle parti più varie. Io direi invece che l'indipendenza del giudice va soprattutto ritrovata nel sistema. Cioè noi dobbiamo vedere se ogni singolo giudice ha la possibilità di decidere in assoluta indipendenza o se vengono fatte al livello di singoli giudici ma vengono fatte al livello di chi ha la possibilità di scegliere cioè di chi ha detenuto effettivamente il potere giurisdizionale. Questo ripeto, è un discorso che coinvolge tutta una problematica sull'ordinamento giudiziario e in prospettiva un giudice veramente democratico che possa effettivamente applicare la Costituzione. Fatta questa premessa lo potrei senz'altro aggiungere, che indubbiamente le mie norme già adesso già nella normativa attuale e alla luce di certi principi costituzionali offrono una interpretazione senz'altro più democratica di quella che comunemente viene fatta e posso citare quali che esempi. L'articolo 508 che noi vediamo applicato nel caso delle occupazioni delle aziende richiederebbe la risposta ad un interrogativo circa l'altruità del lavoratore non determinando domandarsi se gli operai occupati l'azienda propria o altrui in altri termini se questo concetto è visto in senso strettamente privatistico oppure sotto un profilo diverso come vuole la Costituzione. Altro esempio può essere dato dall'art. 308 che punisce l'abbandono collettivo di pubblico servizio. C'è stata una sentenza costituzionale per la quale il pubblico dipendente non può essere punito con l'abbandono del servizio a fine di sciopero qualora si tratti di sciopero legittimo. Ma c'è un'altra disposizione di un diritto il carattere di «sciopero».

DE MATTEIS

Io debbo concordare con le diagnosi già date circa la responsabilità il problema di modificazione legislativa avrebbe dovuto essere risolto dagli organi dello Stato ma quello che volevo dire è anche quello che questa responsabilità e cioè se tutto in effetti dipen

PETRELLA

Io debbo concordare con le diagnosi già date circa la responsabilità il problema di modificazione legislativa avrebbe dovuto essere risolto dagli organi dello Stato ma quello che volevo dire è anche quello che questa responsabilità e cioè se tutto in effetti dipen

(Segue a pagina 10)